



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma 1)
Tel. 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 12

Grezzana, 28/10/2026

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027. RETTIFICA E ANNULLAMENTO ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 02/10/2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Grezzana risulta nella zona IT0521;

PRESO ATTO CHE:

- La Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11 novembre 2004 il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19 aprile 2016 e con D.G.R. n. 377 del 15 aprile 2025;
- Con l'aggiornamento del P.R.T.R.A. di aprile 2025 si è provveduto all'aggiornamento delle Schede delle misure di Piano (Allegato A1), che hanno assorbito, confermandole, tutte le azioni

già definite nella Deliberazione n. 238/2021 relativa alle misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria riguardanti i settori individuati come i più critici per le emissioni inquinanti in atmosfera, prevedendo le azioni strutturali per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera ed ha individuato i soggetti coinvolti nella loro attuazione;

- L'attivazione della misura T.3.a relativa alle limitazioni alla circolazione veicolare per autovetture e veicoli commerciali alto – emissivi “Ordinanze di divieto alla circolazione in base alle condizioni di allerta PM10”, non è subordinata al superamento dei valori limite previsti dalla vigente normativa ma, indipendentemente da questi, prevede la sua attivazione dal 01 ottobre al 30 aprile, in funzione delle condizioni di allerta raggiunte; nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **Nessuna allerta – verde;**
 - **Livello di allerta 1 – arancio;**
 - **Livello di allerta 2 – rosso;**
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati le informazioni necessarie per l'attivazione delle condizioni di allerta;
- Il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO CHE:

- La Direttiva 2024/2881/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 *“relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* che ha previsto nuovi e più stringenti valori limite di alcuni inquinanti nell'aria, da raggiungere entro il 2030;
- Con la pubblicazione della nuova Direttiva Europea 2024/2881, l'Europa ha fissato obiettivi ambiziosi per migliorare l'aria che respiriamo e proteggere la salute umana e l'ambiente. Questo nuovo quadro normativo sostituisce la precedente Direttiva Europea 2008/50, introducendo aggiornamenti significativi per affrontare le criticità legate all'inquinamento atmosferico e ponendo come obiettivo principale quello di ridurre progressivamente i livelli di inquinanti atmosferici per raggiungere un inquinamento zero entro il 2050;
- Il Consiglio dei ministri ha approvato il 04 agosto 2026, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che attua in Italia la direttiva (UE) 2024/2881 *“relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* che è stato trasmesso alle Camere come Atto di Governo n. 435, prevedendo la conclusione dell'iter di approvazione entro l'11 dicembre 2026 stabilendo dal 2030 limiti molto più rigorosi;

TENUTO CONTO

- Delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto negli incontri del 05/08/2026, 14/09/2026 e 21/09/2026;
- Delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale nella seduta del 21 settembre 2026;

VISTI:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

- la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012; la legge n. 177/2024 “interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada;
- il vigente Codice della Strada, in particolare l’art. 7, comma 1, lettera a) e lettera b) secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell’aria ai quali è subordinata l’attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni”;
- la D.G.R. n. 1005 del 02 settembre 2025, con la quale si è preso atto, ai sensi del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, del differimento al 1° ottobre 2026 dell’entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- il Decreto-legge n. 167/2026 che differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 l’obbligo di limitare autovetture e veicoli commerciali diesel Euro 5 previsto dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 121/2023 lasciando alle Regioni la scelta di compensare il divieto;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 18 settembre 2026 “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell’art. 1, comma 2 del Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. La L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16 settembre 2026 con cui sono state approvate misure compensative a carattere cogente idonee a compensare il risparmio emissivo corrispondente alla limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel nel periodo 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027 che devono essere attuate con propria ordinanza dai Comuni in cui le stesse trovano applicazione;
- gli artt. 50 e 54 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATI inoltre:

- il Protocollo di intesa tra i Comuni Capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili, sottoscritto il 02 luglio 2019, con l’obiettivo di rendere più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo del Bacino Padano;
- la Legge Regionale 21 luglio 2026, n. 13 “Valorizzazione e tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico” che stabilisce le modalità di circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico stabilendo alcune esclusioni in relazione ai provvedimenti di limitazione della circolazione adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1045 del 23/08/2022 (BUR n. 112 del 20/09/2022) relativa all'avvio del Progetto **MoVe In** (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'utilizzo di dispositivi telematici e disposizioni attuative che ha lo scopo di consentire di contemperare le esigenze dei cittadini e le finalità di tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria e le successive disposizioni attuative di cui alla Legge regionale 12 settembre 2023 n. 24, Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023, Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 230 del 20/11/2023;
- la Legge regionale 12 settembre 2023, n. 24 (BUR n. 122/2023) ad oggetto modifica alla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare con la quale è stato istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni del piano regionale di risanamento dell'atmosfera;

RILEVATO CHE per mero errore materiale di trascrizione nel corpo delle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del 02/10/2026, non è stato indicato nel punto 2) relativo al livello di allerta 1 – colore arancio, relativo ai veicoli di categoria N, l'estensione del divieto di circolazione alla categoria Euro 5, come previsto invece dall'azione operativa T.3. a: "Ordinanze di divieto alla circolazione in base alle condizioni di allerta PM10" dell'allegato A1 della DGR n. 377 del 15/04/2025 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A);

RITENUTO quindi necessario procedere con l'estensione del divieto alla categoria Euro 5 relativo al punto 2) del livello di allerta 1 – colore arancio applicabile agli autoveicoli alimentati a gasolio di categoria N;

DATO ATTO quindi che il presente provvedimento annulla e sostituisce interamente l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 02/10/2026;

O R D I N A

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite per le categorie di veicoli M, N ed L, in cui per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3 e per L si intende da L1e a L7e:

- 1) In caso di nessuna allerta – colore verde, divieto di circolazione**, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), **dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, alle seguenti categorie (art. 47 C.d.S.) di veicoli non adibiti a servizi di trasporto pubblico:**

	NESSUN LIVELLO DI ALLERTA: VERDE
VEICOLO	CATEGORIA EURO BLOCCATA
M	Benzina, E0, E1
N	Benzina, E0, E1
M	Diesel E0, E1, E2, E3, E4
N	Diesel E0, E1, E2, E3, E4
M	GPL/METANO (CH4) -BENZINA E0, E1 /METANO (CH4) -DIESEL E0, E1
N	GPL/METANO (CH4) -BENZINA E0, E1 /METANO (CH4) -DIESEL E0, E1
L	E0

- 2) In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – colore arancio, per tutto il periodo di allerta, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 19.30, per le seguenti categorie di veicoli non adibiti a servizio di trasporti pubblici:**

	LIVELLO DI ALLERTA 1: ARANCIO
VEICOLO	CATEGORIA EURO BLOCCATA
M	Benzina, E0, E1, E2
N	Benzina, E0, E1, E2
M	Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5
N	Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5
M	GPL/METANO (CH4)-BENZINA E0, E1, E2/METANO (CH4)-DIESEL E0, E1, E2
N	GPL/METANO (CH4)-BENZINA E0, E1, E2/METANO (CH4)-DIESEL E0, E1, E2
L	E0, E1

- 3) In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – colore rosso, per tutto il periodo di allerta, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 19.30, dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, per le seguenti categorie di veicoli non adibiti a servizio di trasporti pubblici:**

	LIVELLO DI ALLERTA 2: ROSSO
VEICOLO	CATEGORIA EURO BLOCCATA
M	Benzina, E0, E1, E2
N	Benzina, E0, E1, E2
M	Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5
N	Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5
M	GPL/METANO (CH4)-BENZINA E0, E1, E2/METANO (CH4)-DIESEL E0, E1, E2
N	GPL/METANO (CH4)-BENZINA E0, E1, E2/METANO (CH4)-DIESEL E0, E1, E2
L	E0, E1
	Mezzi di cui agli artt. 57 e 58 del Codice della Strada con motori non conformi almeno allo Stage III, estese all'intero territorio comunale (misura prevista nell'azione operativa T.3. c del vigente P.R.T.R.A.) nel caso di allerta rossa prolungata (due bollettini successivi) in circolazione su strada o in uso in area privata.

In tutto il territorio comunale è vietata la circolazione dei veicoli a motore per il trasporto di cose di categoria N2, N3, di rimorchi di categoria O3, ed O4, delle macchine agricole e dei mezzi d'opera così come definiti dal Nuovo Codice della Strada, rispettivamente dagli articoli 47, 54, 56 e 57, che trasportano materiale pulverulento quale terra, sabbia, ghiaia, materiali sciolti da cava e materiali inerti con il carico non adeguatamente coperto, non evitandone la dispersione e la diffusione in atmosfera.

Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Fermo restando quanto indicato al punto 4, le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, con le seguenti esclusioni:

- Via Marconi sino all'intersezione con via Caduti del Lavoro;
- Via Caduti del Lavoro;

- Via Anzio tratto compreso tra via Caduti del Lavoro e innesto alla SP 6 “dei Lessini”;

L'area di cui alle limitazioni è pertanto delimitata dai seguenti punti d'accesso al centro abitato di Grezzana capoluogo:

- Via Carrara con intersezione via Tavigliana;
- Via Pozzo con intersezione innesto Grezzana Zona Industriale SP 6 “dei Lessini”;
- Viale Europa dall'intersezione con via Galilei;
- Via Marconi in direzione sud all'altezza del viadotto della SP 6 “dei Lessini”;
- Via Allegri dall'inizio del territorio comunale;
- Viale della Rimembranza dall'intersezione con via Fontana Vecchia lato nord;
- Via Anzio all'intersezione con Via Caduti del Lavoro

Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

PER TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE DEL VEICOLO:

- veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

VEICOLI PER IL TRASPORTO COLLETTIVO, USI SOCIALI E PUBBLICO INTERESSE:

- autobus e/o veicoli trasporto persone massimo 9 posti a sedere compreso conducente adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
- veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e speciali;
- veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento, tumulazione ed inumazione delle salme e preparazione dei sepolcri;
- veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

VEICOLI CHE CIRCOLANO PER MOTIVI SANITARI INDIFFERIBILI:

- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine professionale;
- veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- veicoli dei medici/paramedici/infermieri/tecnici ospedalieri/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;

- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione, limitatamente al tragitto casa-centro trasfusionale e ritorno;
- veicoli di operatori assistenziali o associazioni enti e istituti in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare (sanitaria e/o sociale) a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile e veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia, in isolamento domiciliare fiduciario o quarantena disposto dalle Autorità Sanitarie, con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;

VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI E CON DIFFICOLTA' DEAMBULATORIE:

- veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno (CUDE) – veicoli guidati da mutilati e minorati fisici con patente speciale (rif. Art. 116, comma 4 del vigente Codice della Strada) e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;

VEICOLI IN USO AI LAVORATORI:

- veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve, casa – lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- veicoli di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico – operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);

VEICOLI DEGLI OSPITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE:

- veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

VEICOLI PARTICOLARI:

- Autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine agricole d'epoca o d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" in occasione delle relative manifestazioni e per poter recarsi in officine o carrozzerie autorizzate per attività di manutenzione e controlli (L.R. 13 del 21/07/2026) limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
- veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada;
- veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa;

ALTRA CASISTICA:

- veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti, riferito alle categorie ed alle omologazioni di cui ai punti 1) - 2) - 3);
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;

- veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
- veicoli partecipanti a competizioni motoristiche sportive regolarmente autorizzate;
- veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling;
- veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti da persone con ISEE familiare inferiore a €16.631,71 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
- veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
- veicoli aderenti al progetto "MoVe In" limitatamente alla condizione "nessuna allerta – colore verde, (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla DGRV n. 1045 del 23/08/2022, Legge regionale 12 settembre 2023 n. 24, Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19/09/2023, Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 230 del 20/11/2023, come regolamentati da specifica ordinanza comunale;

VEICOLI CATEGORIA N:

- veicoli (N1, N2, N3) alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 e Euro 4 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle ore 8:30 alle ore 11:00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
- veicoli (N1, N2, N3), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 5 solo per operazioni di carico e scarico cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria 8.30 – 11.00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
- veicoli (N1, N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, se prorogati, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale **dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027** è fatto:

DIVIETO

di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e fermata per i veicoli cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

ed inoltre

INVITA

- le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- ad adottare i seguenti comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
 - ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
- la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano, salvo diversa segnalazione di limite di velocità inferiore, e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e ciclomotori, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;

- avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta o veicoli micromobilità elettrica, ove consentito;
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

RACCOMANDA

Il potenziamento del lavoro agile nel comparto pubblico nelle sedi ricadenti nel territorio comunale, nei giorni di allerta arancio e rossa come da bollettino PM10 emesso da ARPAV, con riferimento alle figure "smartabili" definite secondo le modalità operative ritenute idonee per la propria struttura interna dalle Amministrazioni competenti, quale misura temporanea di accompagnamento alle misure compensative del blocco strutturale dei veicoli Euro 5 diesel e integrativa dell'Azione T.5.e dell'Allegato A1 dell'aggiornamento del P.R.T.R.A.

AVVISA CHE

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

L'Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell'emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (<https://www.comune.grezzana.vr.it>) ed altri strumenti informativi (Facebook, App Municipium, Canale Telegram) al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 678,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Codice della Strada.

Circolare con carico di materiale polverulento non coperto e non impedendone la dispersione al suolo o in atmosfera costituisce violazione all'art. 164 cc. 1 e 8 del Codice della Strada (che prevede il pagamento della somma da € 87,00 a € 344,00 e decurtazione di 3 punti sulla patente e ritiro dei documenti di circolazione fino alla sistemazione del carico).

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000, salvo non si configuri un illecito sanzionato da altre norme speciali (es. sosta con motore acceso ex art. 157 cc. 2 e 7 bis del Codice della Strada)

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e comunicazione su mass-media locali e sito internet istituzionale.

Il Sindaco potrà adottare ulteriori provvedimenti qualora ritenga sussistere le condizioni che ne comportino la necessità anche a seguito di eventuali future indicazioni a livello nazionale o regionale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, provvederanno ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

I Responsabili di Area, ognuno per la parte di sua competenza, sono invitati a provvedere per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
ARTURO ALBERTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Grezzana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ALBERTI ARTURO in data 28/10/2026